



# CITTA' DI ANDRIA



1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
DELLE "ISTITUZIONI"

Reg. Verbale n. 1/2016 – 1<sup>a</sup> CCP

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DELLE "ISTITUZIONI"

Seduta del 7 Gennaio 2016 ore 16,00

L'anno **2016**, il giorno **7** del mese di **Gennaio**, alle ore **16,00**, si è riunita la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente delle "Istituzioni" nella sala riunioni dei Gruppi Consiliari di Minoranza, previa invito ad ogni componente a mezzo P.E.C. prot. n. 110978 del 23/12/2015.

Sono presenti ed assenti i Sigg. Componenti assegnati di cui al seguente elenco:

			<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
MAGLIANO	Avv. Francesca	Presidente	<b>1</b>	
CORATELLA	Avv. Michele	Vice Presidente	<b>2</b>	
LULLO	Dr Francesco	Segretario	<b>3</b>	
VURCHIO	Dr. Giovanni	Componente		<b>1</b>
VITANOSTRA	Per. I. Salvatore	Componente		<b>2</b>
MICCOLI	Rag. Sabino	Componente		<b>3</b>
CHIEPPA	Dr. Giuseppe	Componente	<b>4</b>	

Presiede la seduta il Consigliere – Presidente 1<sup>a</sup> CCP – MAGLIANO Avv. Francesca.

Poiché il numero degli intervenuti è sufficiente a rendere valida la riunione, il Presidente Avv. Francesca MAGLIANO dichiara aperta l'adunanza e passa alla lettura del seguente argomento:

- **Art. 4 Reg. Consiglio Comunale – Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: "Istituzione del registro delle unioni di coppia e approvazione del relativo regolamento." presentata da n. 19 consiglieri comunali (Prot. n. 6176 del 22/01/2015).**

E' presente l'Assessore Dott. Francesco LEONETTI.

È presente la Dirigente del Settore Innovazione Tecnologica Anagrafe e Servizi Demografici Dott. Laura LIDDO.

È presente il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO.

Sono presenti i Consiglieri senza diritto di voto: Lopetuso, Di Bari e Di Pilato Pietro.

La Presidente Avv. MAGLIANO introduce la discussione sull'argomento iscritto all'O.d.G. e passa la parola all'Assessore Leonetti per la relazione.

L'Assessore Dott. LEONETTI, da approfondimenti sulla materia in occasione di una interpellanza avanzata dal Consigliere Chieppa, ritiene che sarebbe più opportuno parlare di registro delle unioni civili più che delle unioni di coppia per una serie di motivi, primo fra tutti la natura giuridica che lo stesso avrebbe per le competenze dell'Ente, onde evitare l'equivoco di essere considerato alla stregua del registro del matrimonio civile, su cui proprio in questi giorni il Parlamento sta discutendo.

Il valore giuridico di un registro del genere è puramente anagrafico per cui l'Ente, nelle sue competenze, può solamente attestare/certificare che una, due o più persone, non necessariamente una coppia, si uniscono e formano una famiglia dal punto di vista anagrafico.

Tale registro ha chiaramente un valore simbolico.

L'Assessore LEONETTI passa la parola alla Dirigente dott. LIDDO per le valutazioni tecniche.

La Dirigente Dott. Laura LIDDO spiega che il regolamento di cui all'oggetto, proposto da alcuni Consiglieri Comunali nella scorsa consiliatura, quando le è pervenuto, ha comportato una disamina delle condizioni giuridiche che lo legittimassero.



## CITTA' DI ANDRIA



1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
DELLE "ISTITUZIONI"

Dal riferimento anagrafico dello stesso con le norme anagrafiche di base, è emerso che la famiglia non è costituita solamente da coloro che sono legati da vincoli di parentela o affinità, ma anche da coloro che sono legati da vincoli di assistenza morale e materiale, tant'è che anche la modulistica ministeriale prevede tali possibilità.

Quando si parla di un nucleo familiare caratterizzato da un rapporto di assistenza morale e materiale non necessariamente si parla di una coppia di persone di sesso diverso o uguale sesso ma potrebbe trattarsi di un nucleo familiare composto da più persone.

Si pensi, per esempio, al caso di persone con difficoltà economiche che decidano di vivere insieme costituendo una famiglia anagrafica.

Pertanto, prosegue la Dott.ssa LIDDO, più che di "unioni di coppia" si tratta di "unioni di fatto" per le quali vige la norma.

Il regolamento, quindi, non va ad aggiungere nulla, né potrebbe farlo, rispetto alla normativa anagrafica anche perchè gli ufficiali di stato civile possono solamente certificare quelle situazioni che risultano dalla base anagrafica della popolazione.

Una prima perplessità è stata evidenziata con riferimento al concetto di "attestazione" perchè in realtà l'Ente non attesta nulla bensì "certifica".

Tale certificazione non può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione se non con una dichiarazione espressamente prevista da una normativa del 2011, la legge n. 183.

Pertanto, quand'anche si istituisse un registro, lo stesso potrà a limite produrre l'emissione di un certificato.

Altro aspetto emerso è che tale registro deve essere istituito in modalità digitale perchè i confini di una Pubblica Amministrazione ormai prescindono da una registro cartaceo.

A tal proposito, prosegue la Dott.ssa LIDDO, è stato contattato il gestore dei servizi demografici dell'Ente, l'INSIEL, che ha rassicurato circa la possibilità di una elaborazione informatica e, quindi, di emettere i certificati alla stregua dei certificati anagrafici e di famiglia.

La Dott.ssa LIDDO ritiene che la problematica da affrontare, che merita attenzione, sia quella della funzione di tale regolamento e dei nuovi diritti.

In Italia il problema delle unioni civili si è posto perchè si era alla ricerca di una normativa nazionale che riconoscesse determinati diritti e determinate peculiarità a queste unioni.

In particolare si è molto discusso a proposito dei diritti successori.

Sulla possibilità di poter riconoscere tali diritti, i Notai si sono confrontati a lungo con la conclusione che nessun diritto nuovo può essere attribuito, convenendo sulla possibilità di procedere mediante stipula di convenzione tra coloro i quali sono uniti da vincoli affettivi.

La Dirigente ricorda che in fase di esame del regolamento in Commissione, fu proposto un emendamento, del quale dà lettura, ritenendolo condivisibile perchè dell'opinione che il regolamento non debba andare a disciplinare i singoli diritti che coinvolgono le persone legate da vincoli di assistenza morale e materiale, ma che ciascun ufficio debba fare una disamina specifica rispetto alle normative di legge.

Per esempio, nell'ambito dei servizi sociali, la Dirigente ha spiegato che la normativa regionale è assolutamente ampia in tale materia.

In sede di Commissione fu posto il problema relativo ai diritti connessi alla Polizia Mortuaria, per cui eventuali modifiche al regolamento avrebbero comportato la necessità di acquisire il parere del dirigente competente.

Pertanto, prosegue la Dott.ssa LIDDO, la proposta odierna è stata sottoposta all'attenzione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio per il parere di competenza.

Per quanto di propria competenza, la Dirigente dichiara di essere favorevole al "registro delle unioni civili" con la precisazione che non deve trattarsi di attestazione ma eventualmente di certificazione con una precisazione relativa alla Legge n. 183 del 2011 ritenendo, altresì, di non mettere mano, in questa fase, ai diritti in primo luogo perchè non è di propria competenza, in secondo luogo per evitare errori rispetto a nuovi diritti che non sono di competenza del Consiglio Comunale perchè attengono alla legislazione nazionale o regionale.

La Dirigente ritiene che potrebbe essere inserito un articolo di chiusura che in sintesi dica che tutti i settori faranno la propria disamina rispetto alle questioni ed effettueranno eventuali modifiche ai regolamenti al fine di aderire ad un indirizzo di questo tipo nel rispetto della normativa vigente.

In tal caso non sarebbe più necessario il parere del settore Patrimonio Lavori Pubblici essendo sufficiente il proprio parere dal punto di vista anagrafico.

Il componente CORATELLA M. ritiene che si tratti di una sorta di regolamento quadro e chiede se si intendano lasciare quelle voci relative, ad esempio, alle attività di sostegno.



## CITTA' DI ANDRIA



1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente  
DELLE "ISTITUZIONI"

La Dott.ssa LIDDO risponde che sarebbe opportuno togliere quelle voci e rendere il presente regolamento puramente anagrafico.

Viceversa, se la Commissione intendesse esaminare i singoli diritti, sarebbe necessario coinvolgere tutti i dirigenti e ottenere dagli stessi un parere tecnico.

L'Assessore Dott. LEONETTI, a chiarimento, spiega che con tale registro si va a certificare che a far data da un tale giorno le tali persone formano una famiglia anagrafica.

In virtù di questo, i diritti di cui tale famiglia andrà a beneficiare sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti, senza doverlo specificare nel regolamento.

Il componente CHIEPPA, poichè dalla ricostruzione storica della vicenda della presente proposta è emerso che la Commissione ha perso un anno circa per aspettare il parere di un dirigente, chiede se tale procedura sia regolare e, nel caso non lo fosse, quali provvedimenti l'Amministrazione intenda adottare nei confronti di quel dirigente che ha omesso.

L'Assessore Dott. LEONETTI ritiene che, per quanto di sua conoscenza rispetto al pregresso, non sia possibile attendere un anno per un parere.

Tuttavia, prima di poter emettere un provvedimento, sarebbe opportuno conoscerne le motivazioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO tiene a precisare di aver trasmesso la richiesta di parere sulla presente proposta alla Dirigente Quacquarelli, parere che ad oggi non è ancora pervenuto, nonostante i ripetuti solleciti e la segnalazione al Segretario Generale.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO spiega di aver ritenuto opportuno trasmettere ugualmente la presente proposta alla Commissione rimettendo alla stessa la dovuta valutazione del caso.

Il componente CORATELLA M., vista la presenza del Presidente del Consiglio e rimanendo in tema di pareri, chiede a che punto sia una proposta di deliberazione depositata in Presidenza e per la quale sono stati richiesti i pareri tecnici.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO si impegna a verificare al termine della seduta odierna di Commissione.

Il componente CHIEPPA, che all'epoca ha seguito personalmente la redazione della presente proposta e ha ben chiaro lo scopo per cui 19 consiglieri l'hanno depositata, ritiene, a seguito di quanto esposto dalla Dott.ssa Liddo, che la Commissione possa fare propria la proposta.

Il componente CHIEPPA ritiene che, a prescindere dal creare o non creare diritti, il passaggio essenziale sia all'art. 7 laddove si dice che: " il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a tutelare e sostenere le unioni "di coppia" (da modificare in "civili") anche al fine di superare situazioni di discriminazione e di favorire la loro integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio".

Chiaramente tutte le Commissioni sono invitate a fornire il proprio contributo, secondo le proprie competenze, per un lavoro capillare al fine di modificare, integrare o eliminare dai regolamenti vigenti eventuali situazioni discriminatorie rispetto a tali unioni.

Il componente CHIEPPA ritiene che la Commissione possa accogliere la proposta della Dirigente Dott.ssa Liddo, proponendo l'istituzione del registro delle unioni civili lasciando la cornice generale.

Il componente LULLO non condivide pienamente quanto proposto dal consigliere Chieppa ritenendo di non essere pronti per istituire questo tipo di registro, temendo di doverlo modificare qualora leggi nazionali o europee possano dare direttive differenti da quanto oggi si va a delineare.

Onde evitare di cadere in errore, il componente LULLO invita ad una attenta valutazione ovvero ad un attento studio anche unitamente alle altre Commissioni.

In merito al rilascio di una certificazione, il componente LULLO esprime perplessità circa il fatto che due persone formino la "famiglia" e teme che si possa cadere in errore come è avvenuto a Roma.

L'Assessore Dott. LEONETTI tiene a chiarire l'equivoco spiegando che quanto successo a Roma è differente perchè è avvenuto che un matrimonio civile tra due persone di uguale sesso è stato contratto all'estero ed è stato ratificato a Roma, il cui Sindaco è andato oltre le competenze dell'Ente.



## CITTA' DI ANDRIA



### 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente DELLE "ISTITUZIONI"

Nel nostro caso non si tratta di un registro di matrimonio, che ha valore di stato civile ed è definito dalla famiglia naturale legittima, unica ammessa in Italia, ma si tratta di un registro anagrafico in cui è registrata la famiglia anagrafica che è regolamentata dall'art. 4 del Regolamento anagrafico D.P.R. 30 maggio 1989.

Il componente CORATELLA M. concorda sul limitare l'ambito del regolamento ma intende sapere se gli effetti e i benefici si avrebbero ugualmente oppure no.

La Dott.ssa LIDDO risponde che tale regolamento, da un punto di vista concettuale, è puramente simbolico, mentre da un punto di vista giuridico non può avere una valenza superiore rispetto a quella anagrafica.

Conseguentemente, quei diritti che sono riconosciuti a coloro che vivono insieme e costituiscono un nucleo familiare continueranno ad essere riconosciuti e laddove la norma dice che spettano a figli e coniuge, continueranno ad averli figli e coniuge.

Tuttavia possono sorgere interpretazioni laddove si parli di diritti che spettano ad una coppia, benché ci siano sentenze della Cassazione pronunciate a favore della coppia more uxorio che ne hanno riconosciuto i diritti.

Per quanto riguarda il certificato, la Dott.ssa LIDDO sostiene che non sia rafforzativo ed abbia la stessa valenza del certificato di famiglia e la sua funzione giuridica può essere solamente quella di ripetere il regolamento anagrafico.

Il certificato riporterà la dicitura "certificato dell'unione civile" che attingerà i dati dal sistema informatico anagrafico e non è un caso che la società del software ha elaborato questo sistema che "pesca" direttamente dal registro anagrafico.

La modulistica in uso già menziona "coloro che sono legati da vincoli di assistenza morale e materiale" perchè il Ministero degli Interni, qualche anno fa, ha elaborato i nuovi modelli che riportano tale dicitura.

Tali situazioni si verificano giornalmente in taluni procedimenti ed è evidente che quando si parla di famiglia si fa riferimento non solamente ai benefici ma anche agli oneri, ad esempio il reddito, sia che venga istituito il registro sia che non venga istituito.

Il riferimento principale è l'art. 4 del regolamento anagrafico.

Da un punto di vista simbolico, di vicinanza a persone che vivono tale situazione, non necessariamente di coppia, tale registro può tornare utile ma non si possono attribuire nuovi diritti, che non troverebbero rispondenza nell'ordinamento positivo, ma che, anzi, creerebbero danni.

Il componente CHIEPPA ritiene che una valenza simbolica di tale regolamento possa far pensare che lo stesso non abbia senso e valore.

Il componente CHIEPPA intende ricordare ai presenti il ruolo sociale che sono chiamati a svolgere che non è solamente quello di normare ma è anche quello di suscitare il dibattito.

All'epoca, su iniziativa del Consigliere Liso, si è discusso sul fatto che l'istituzione di tale registro sarebbe servito ad innescare un tema di rilevanza sociale importante che facesse riflettere la gente, che la smuovesse dai preconcetti.

Chiaramente a livello normativo il regolamento non può avere un impatto importante ma è l'aspetto politico che conta, andando a favorire quelle tematiche che rendano migliore la nostra società.

La Presidente MAGLIANO, pur considerandolo un gesto politico condivisibile da tutte le fazioni politiche, evidenzia che si debba essere chiari con il cittadino che potrebbe pensare a chissà quale novità l'Amministrazione abbia introdotto sulla materia.

Il componente CORATELLA M., indipendentemente dal fatto che non ci possano essere conseguenze immediate e pratiche, ritiene che andare a regolamentare, perchè è questo che si va a fare, situazioni che di fatto esistono, rappresenti un salto di qualità per la città.

Il componente CORATELLA M. concorda sull'istituzione del registro delle unioni civili che sicuramente va emendato e modificato e, pertanto, propone un aggiornamento della seduta al fine di avere il quadro più completo.

*Si dà atto che alle ore 17,00 entra il componente VITANOSTRA.*

La Dott.ssa LIDDO evidenzia che alla proposta sono già allegati alcuni emendamenti proposti in Commissione dall'allora consigliere LISO e fa presente che qualunque modifica, anche in relazione a tali emendamenti, deve avvenire in sede di Consiglio Comunale.



# CITTA' DI ANDRIA

## 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente DELLE "ISTITUZIONI"

La Dirigente, pertanto, propone di predisporre tutti gli eventuali emendamenti e di sottoporre al Consiglio Comunale, ai fini di una più agevole comprensione, un testo già elaborato comprensivo di tutte le eventuali modifiche.

Il componente CHIEPPA invita l'Assessore a voler far sapere alla Commissione, nel corso della prossima seduta, quali siano gli intendimenti dell'Amministrazione sull'argomento.

La Presidente Avv. Francesca MAGLIANO alle ore 17,14 dichiara sciolta la seduta aggiornandola a giovedì 14/01 p.v. alle ore 11,30.

Del chè si è redatto il presente verbale, di n. 5 facciate che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

VERBALIZZANTE

GIULIANA MASTROPASQUA



IL PRESIDENTE DELLA  
1<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
DELLE "ISTITUZIONI"  
Avv. Francesca MAGLIANO